



proc. un. R.D.C.55-1/ - 1/ 2024

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ex art. 74 e seguenti CCI dai fini della omologa del concordato minore proposto da [REDACTED] assistita dall'avv. [REDACTED] in data 15 dicembre 2024 ed integrato in data 25 febbraio 2025;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'esperto nominato, dott. ssa LUCIANA DI CECCO,

OSSERVA

Il ricorrente, esercente attività di impresa, nel 2010 decideva di intraprendere un'attività imprenditoriale nel settore del commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia, costituendo una ditta individuale "[REDACTED]", fissando la sede della propria attività in [REDACTED] con ricavi fino al 2022 e dal 2023 risulta titolare di reddito da lavoro autonomo.

Dalla visura non risulta che la ditta individuale sia stata cancellata dal Registro Imprese, dal che deriva la ammissibilità del ricorso ex art 33 CCI

Nel decreto interinale del 13 febbraio 2025 il Giudice delegato individuava come segue la esposizione debitoria complessiva:

Denominazione	Importo comunicato	Cause di prelazione
AGENZIA DEI ENTRATE – RISCOSSIONI	91.033,79	Privilegio
	7.880,41	Chirograto
I.N.P.S.	4.970,00	Privilegio
	188,25	Privilegio
	188,25	Chirograto
Happy Car SRL	2.803,01	Ipotecaria

Generali Italia SPA	6.380,63	Privilegio
BPB (mutuo)	37.792,74	Ipotecaria
	8.263,56	Chirografo
	20,60	Chirografo
Compass Banca SPA /CHERRY	12.478,41	Chirografo
Comune di Paglieta	1.604,00	Chirografo
Soget SPA	8.428,14	Chirografo
Regione Abruzzo – Bollo	1.251,49	Chirografo
Master Group Srl	3.106,25	Chirografo
Kolme Srl	2.162,18	Chirografo
CCIAA	193,98	Chirografo
compensi Advisor	1.268,80	Prededuzione
compensi Legale	1.268,80	Prededuzione
Compenso OCC	7.046,00	Prededuzione
TOTALE	198.329,29	

La proposta prevede di soddisfare in 8 anni il 100% dei creditori prededucibili ed ipotecari, il 10% dei creditori privilegiati e 7.10% dei chirografari.

Il debito ipotecario della banca relativo al mutuo, regolarmente onorato, viene chiesto che sia escluso dalla proposta atteso che verrà corrisposto secondo le rate in ammortamento ed estinto con l'apporto della finanza terza del fratello del ricorrente che si impegna al pagamento delle rate mensili di Euro 600,00 oltre all'impegno mensile in favore degli altri creditori di euro 200,00 che si aggiungono ad euro 80,00 messe a disposizione dal [REDACTED].

Si fuoriesce dal perimetro di cui all'articolo 75 comma 3 atteso che a. non si tratta di immobile strumentale all'esercizio dell'impresa/attività professionale; b. non si corrisponde con patrimonio mobiliare del ricorrente (non necessaria la attestazione di "non lesione dei diritti degli altri creditori")

Atteso il disposto dell'articolo 75 comma 3 CCI, l'OCC ha attestato che il credito residuo potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene a valore di mercato (euro 90.000,00 circa) in ipotesi di mancato pagamento delle rate del mutuo da parte del terzo assuntore e che, comunque, il terzo assuntore risulta dipendente assunto con contratto di lavoro indeterminato ed è proprietario dell'immobile adibito a abitazione principale, sito in [REDACTED] immobile nel comune di [REDACTED] possesso.

Resta il rilievo mosso con riguardo spese e compensi per legale ed advisor che godono del privilegio professionale mobiliare, il trattamento ad essi da assicurare deve essere non superiore a quello da garantire ad ipotecari con privilegio immobiliare. Il disposto dell'articolo 6 CCI che rinvia, peraltro, all'articolo 47 CCI non trova spazio per estendersi anche alla ipotesi di concordato minore.

La proposta viene pertanto sottoposta ai creditori con previsione del 10% al pari degli altri privilegiati generali mobiliari

IL PIANO DI CONCORDATO MINORE

Il piano del Concordato minore, prevede che il fratello apporti finanza esterna quantificata in € 200,00 mensili + Euro 80,00 messa a disposizione direttamente dal ricorrente.

Il debito ipotecario della banca relativo al mutuo, viene considerato estinto al 100% data la dichiarazione del fratello del sovraindebitato di voler procedere personalmente al pagamento totale della rata del mutuo pari a Euro 600,00, somma che non è ricompresa tra la messa a disponibilità di Euro 200,00 presente nel piano. Ciò vuol dire che con la somma a disposizione del piano (euro 200,00 mensili messe a disposizione del fratello + la somma di Euro 80,00 messa a disposizione dal ricorrente), andrà a coprire un ammontare di debito pari ad Euro 161.536,55

LA PROPOSTA

La proposta prevede una durata del piano di 8 anni con una liquidità complessiva a disposizione dei creditori con pagamento di prededuzioni ex art 6 CCI al 100%, come indicate nel presente decreto, privilegio ipotecario al 100%, privilegi mobiliari al 10 o altra maggiore percentuale dovesse risultare per effetto della rideterminazione del debito in prededuzione% e chirografari al 7,10 %.

Nel caso che ci occupa il ricorrente non intende interrompere la attività di impresa ma prevede l'apporto esterno per far fronte alla esposizione, apporto che non risponde al disposto dell'articolo 74 comma 2 CCI applicabile ai soli concordati minori liquidatori

Sotto il profilo soggettivo:

- a. il ricorrente è titolare di ditta individuale [REDACTED]
[REDACTED] con oggetto sociale "commercio al dettaglio apparecchiature per telefonia e telecomunicazioni" che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;

Sotto il profilo oggettivo di ammissibilità:

- b. la proposta indica tempi e modalità per il superamento della crisi e pagamento dei creditori come segue:
- c. la ricorrente allega documentazione contabile relativa al triennio anteriore alla domanda, relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, elenco dei creditori e rispettive cause di prelazione con indicazione delle somme dovute

(indicazione del domicilio digitale), elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, la documentazione relativa a stipendi, salari ed entrate della famiglia

Al ricorso viene allegata attestazione del Gestore il quale:

- indica le cause della crisi e diligenza della ricorrente ad assumere i debiti;
- espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- indica non esistere atti impugnati dai creditori;
- valuta completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, conveniente il piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
- indica i costi della procedura in presumibili € 7.046,00 per OCC
- indica la percentuale e i tempi di realizzazione dell'attivo e soddisfacimento dei creditori;

Il piano prevede:

il pagamento dei creditori prededucibili nella misura del 100%

il pagamento dei privilegiati -ipotecari- nella misura del 100%

il pagamento dei privilegiati mobiliari nella misura del 10% o maggiore dovesse risultare;

il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 7,10 %

la ricorrente dichiara di essere titolare di bene immobile con iscrizione ipotecaria da soddisfare per finanza esterna e pagamento rateale del mutuo in regolare ammortamento.

A seguito di concessione del termine per superamento delle criticità evidenziate la ricorrente ha provveduto al deposito, superando i rilievi critici, ad eccezione della ricomprensione del credito professionale in categoria privilegiati 2751 bis n. 2 c.c.

Visti gli articoli 2, 74, 75, 76, 78 CCII

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore proposta da

[REDACTED]

[REDACTED]

DISPONE

che della proposta, attestazione e presente decreto, venga comunicata a cura dell'OCC a tutti i creditori, in quella sede indicando l'indirizzo di posta elettronica a cui ricevere le comunicazioni successive. In mancanza i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria

DISPONE

che l'OCC provveda a richiedere per il tramite della Cancelleria Procedure Concorsuali presso il Tribunale di Lanciano la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Lanciano e presso il registro delle imprese dove il ricorrente ha sede;

ORDINA

per i beni mobili registrati e immobili, ove di questi è prevista la liquidazione, la trascrizione del decreto presso gli Uffici Competenti

ASSEGNA

ai creditori termine di giorni 30, dalla comunicazione a cura dell'OCC della proposta e del decreto, entro il quale far pervenire all'OCC a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni

DISPONE

in quanto richiesto, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore

DICHIARA

non ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 78 comma 2 bis CCI per la nomina del Commissario Giudiziale affidando le attività di vigilanza all'OCC

AVVERTE

il ricorrente che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui viene eseguita la pubblicità del decreto nelle forme indicate

AVVERTE

altresì che il concordato verrà omologato ove, verificato il raggiungimento della maggioranza di adesioni rispetto al totale dei crediti (in ipotesi di concordato con suddivisione in classi maggioranza da raggiungersi in ogni classe e nel maggior numero di classi), si confermerà l'ammissibilità giuridica e fattibilità del piano. Ogni contestazione mossa circa la convenienza del piano verrà esaminata nei limiti di cui all'articolo 80 comma 3 CCII

Si comunichi al dott. LUCIANA DI CECCO nominata dall' OCC e al ricorrente

Lanciano 19/03/2025

Il Giudice delegato

Dott.ssa Chiara D'Alfonso